



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 262 DEL 12 aprile 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 10-11 aprile 2010 - Quattordicesima giornata ritorno

Bologna-Lazio 2-3
Fiorentina-Internazionale 2-2
Juventus-Cagliari 1-0
Livorno-Udinese 0-2
Milan-Catania 2-2
Napoli-Parma 2-3
Palermo-Chievo Verona 3-1
Roma-Atalanta 2-1
Sampdoria-Genoa 1-0
Siena-Bari 3-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 aprile 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

262/812



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 94

1) SERIE A TIM

Gare del 10-11 aprile 2010 - Quattordicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. CAGLIARI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 10.59 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 7° del secondo tempo dal calciatore **Mauro German Camoranesi** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Daniele Conti** (Soc. **Cagliari**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore juventino, nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell'azione dal calciatore cagliaritano e, in tale frangente, con rapido movimento, alzava il braccio sinistro all'altezza della spalla, colpendo con il gomito il volto dell'avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente.

L'azione proseguiva senza alcun intervento da parte dell'Arbitro che, interpellato da questo Ufficio, con e-mail delle ore 12.25 odierne, ha dichiarato "In riferimento al contatto avvenuto al 7° del secondo tempo tra il calciatore della Juventus Camoranesi Mauro e il calciatore del Cagliari Conti Daniele, riferisco che ho reputato un normale contatto di giuoco quello avvenuto tra i due calciatori e null'altro".

Tale valutazione espressa dal Direttore di gara, non sindacabile nel merito da questo Giudice per i limiti funzionali dettati dall'art. 29, n. 3 CGS, rende inammissibile ex art. 35 n. 1.3) la proposta "prova televisiva".

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Mauro German Camoranesi** (Soc. **Juventus**) a seguito della segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Soc. BARI

Soc. JUVENTUS

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Siena-Bari sostenitori della Soc. Bari accendevano un bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Juventus-Cagliari sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Catania sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere due petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Napoli-Parma sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni bengala e alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Roma-Atalanta sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, disturbato ripetutamente l'Arbitro ed il portiere avversario indirizzando loro un fascio di luce laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, determinando un'interruzione momentanea della gara; per avere inoltre, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo ed al 28° del secondo tempo, lanciato in prossimità della porta avversaria alcuni fumogeni, cagionando interruzioni momentanee della gara; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una decina di monete; per avere inoltre, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi e acceso alcuni bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **MILAN** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara e del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

QUAGLIARELLA Fabio (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose e quindi, all'atto della consequenziale espulsione, indirizzato al Direttore di gara un pesante insulto.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00

CANNAVARO Paolo (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quindicesima sanzione).

MASCARA Giuseppe (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARIATTI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ARONICA Salvatore (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

BELLUCCI Claudio (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BIABIANI Jonathan (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CANINI Michele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

PELLEGRINO Maximiliano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PIRLO Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PRATALI Francesco (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SANTOS BATISTA Mozart (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VALIANI Francesco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

MANDELLI Davide (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

DECIMA SANZIONE

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

YEPES Mario (Chievo Verona)

NONA SANZIONE

PADOIN Simone (Atalanta)

PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Genoa)

ROSSI Marco (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

AMBROSINI Massimo (Milan)

KOLAROV Aleksandar (Lazio)

KROLDROP Per (Fiorentina)

MACCARONE Massimo (Siena)

MARCHISIO Claudio (Juventus)

MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus)

MICCOLI Fabrizio (Palermo)

MIGLIACCIO Giulio (Palermo)

MUNTARI Sulley Ali (Internazionale)

VERGASSOLA Simone (Siena)

SESTA SANZIONE

CARBONI Ezequiel Alejo (Catania)

CASSETTI Marco (Roma)

DELLAFIORE Hernan Paolo (Parma)

MESTO Giandomenico (Genoa)

PASQUALE Giovanni (Udinese)

QUINTA SANZIONE

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania)

GOBBI Massimo (Fiorentina)

GROSSO Fabio (Juventus)
MANNINI Daniele (Sampdoria)
PASQUAL Manuel (Fiorentina)
SCULLI Giuseppe (Genoa)
ZARATE Mauro Matias (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BORRIELLO Marco (Milan)

SECONDA SANZIONE

CASTELLINI Paolo (Parma)
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
GONCALVES DIAS Andre' (Lazio)
ODIBE CHUKWUWIKE Michael (Siena)

PRIMA SANZIONE

BOLATTI Mario (Fiorentina)
PALLADINO Raffaele (Genoa)
PRUTSCH Jurgen (Livorno)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

MENEZ Jeremy (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria (Nona sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CAVANI Edinson (Palermo)
LUCARELLI Alessandro (Parma)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

FIRMANI Fabio (Lazio)

SECONDA SANZIONE

NATALI Cesare (Fiorentina)
STORARI Marco (Sampdoria)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

DONI Cristiano (Atalanta): per avere, al termine della gara, vivacemente protestato nei confronti dell'Arbitro. (Tredicesima sanzione).

COSSU Andrea (Cagliari): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un ironico apprezzamento. (Decima sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PONDRELLI Giuseppe (Napoli): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto reiteratamente all'Arbitro pesanti insulti; recidivo.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MAZZARRI Walter (Napoli): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica ed entrando sul terreno di giuoco; recidivo.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

RICCI Pier Giovanni (Bologna): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con plateale gestualità l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 APRILE 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta